

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Assicurazione veicoli

Edizione 2023

Indice

| | |
|---|----------|
| A. Disposizioni comuni | 3 |
| 1. Basi del contratto..... | 3 |
| 2. Tipi di assicurazione..... | 3 |
| 3. Veicolo assicurato..... | 3 |
| 4. Quando e dove sono valide le sue assicurazioni?..... | 3 |
| 5. Inizio e durata delle sue assicurazioni..... | 3 |
| 6. Cambiamenti dei rischi..... | 4 |
| 7. Franchigia..... | 4 |
| 8. Sistema di gradi dei premi..... | 4 |
| 9. Revisioni unilaterali del contratto..... | 5 |
| 10. Disdetta in caso di sinistro..... | 5 |
| 11. Cambiamento del detentore..... | 5 |
| 12. Pagamento dei premi, rimborso dei premi e tasse..... | 5 |
| 13. Deposito di targhe..... | 6 |
| 14. Targhe trasferibili..... | 6 |
| 15. Targhe professionali..... | 6 |
| 16. Scuola guida..... | 6 |
| 17. Rinuncia alla rivalsa in caso di negligenza grave..... | 6 |
| 18. Comunicazioni a Generali e obbligo di notifica in caso di sinistro..... | 6 |
| 19. Che succede se lei non rispetta il contratto?..... | 7 |
| 20. Foro competente e diritto complementare..... | 7 |
| 21. Protezione dei dati..... | 7 |
| 22. Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie..... | 7 |
| | |
| B. Responsabilità civile | 8 |
| 23. Persone e veicoli assicurati..... | 8 |
| 24. Copertura assicurativa..... | 8 |
| 25. Prestazioni assicurate..... | 8 |
| 26. Restrizioni della copertura assicurativa..... | 8 |
| 27. Rischio lavoro..... | 9 |
| 28. Gestione del danno..... | 9 |
| 29. Diritto di rivalsa..... | 9 |
| 30. Protezione bonus..... | 9 |

| | |
|---|-----------|
| C. Assicurazione casco | 10 |
| 31. Motivo dell'assicurazione..... | 10 |
| 32. Tipi di assicurazione..... | 10 |
| 33. Eventi assicurati..... | 10 |
| 34. Assicurazioni complementari e prestazioni extra..... | 10 |
| 35. Servizi | 11 |
| 36. Restrizioni della copertura assicurativa..... | 12 |
| 37. Veicoli a uso agricolo..... | 12 |
| 38. Targhe professionali..... | 12 |
| 39. Prestazioni assicurate..... | 12 |
| 40. Prestazioni complementari..... | 13 |
| 41. Commissione arbitrale..... | 13 |
| 42. Cessione e costituzione in pegno di diritti..... | 13 |
| 43. Assicurazione casco preventiva..... | 13 |
| 44. Protezione bonus..... | 13 |
| | |
| D. Assicurazione infortuni | 14 |
| 45. Motivo dell'assicurazione..... | 14 |
| 46. Persone assicurate..... | 14 |
| 47. Persone non assicurate..... | 14 |
| 48. Restrizioni della copertura assicurativa..... | 14 |
| 49. Targhe professionali | 14 |
| 50. Indennità giornaliera..... | 14 |
| 51. Indennità giornaliera ospedaliera..... | 15 |
| 52. Spese di cura..... | 15 |
| 53. Decesso..... | 15 |
| 54. Invalidità..... | 16 |
| 55. Danneggiamento di bagagli e accessori..... | 17 |
| 56. Malattie e infermità preesistenti..... | 17 |
| 57. Cessione e costituzione in pegno di diritti..... | 18 |
| 58. Assistance medica..... | 18 |
| 59. Assistance medica all'estero..... | 18 |
| 60. Assistance medica in Svizzera..... | 19 |
| 61. Restrizione dell'estensione della copertura (rel. agli artt. da 58 a 60 CGA)..... | 19 |
| | |
| E. Soccorso stradale 24 ore su 24 e Assistance | 19 |
| 62. Aspetti generali..... | 19 |
| 63. Veicoli assicurati (fino a 7,5 t) e persone assicurate..... | 19 |
| 64. Quando è valida l'assicurazione?..... | 20 |
| 65. Eventi assicurati..... | 20 |
| 66. Indisponibilità del veicolo..... | 20 |
| 67. Fornitura di una vettura a noleggio..... | 20 |
| 68. Soccorso stradale 24 ore su 24 e prestazioni Assistance..... | 20 |
| 69. Esclusioni | 22 |
| 70. Circostanze eccezionali | 22 |
| 71. Cumulo di assicurazioni..... | 22 |

A. Disposizioni comuni

1. Basi del contratto

La base del contratto di assicurazione è costituita dai seguenti documenti:

- la sua proposta,
- la sua polizza,
- le condizioni generali e particolari,
- eventuali aggiunte.

2. Tipi di assicurazione

Il contratto può applicarsi a quattro assicurazioni:

- assicurazione di responsabilità civile,
- assicurazione casco,
- assicurazione infortuni,
- soccorso stradale e Assistance 24 ore su 24.

Nella sua polizza sono indicate le assicurazioni che lei ha stipulato (fra quelle elencate). Le condizioni generali delle sue assicurazioni sono indicate ai punti A (condizioni comuni), B (assicurazione di responsabilità civile), C (assicurazione casco), D (assicurazione infortuni) ed E (soccorso stradale e Assistance 24 ore su 24).

3. Veicolo assicurato

Il veicolo assicurato è specificato nella sua polizza e in eventuali aggiunte.

Spiegazione dei termini:

| Veicolo descritto | Tipo di veicoli |
|--------------------|-------------------------------|
| Auto | Autovettura |
| Veicolo d'epoca | Autovettura di più di 30 anni |
| Moto | Moto/scooter |
| Veicolo utilitario | Altre tipologie di veicoli |

Veicolo sostitutivo

Se l'Ufficio di circolazione le ha rilasciato l'autorizzazione per utilizzare temporaneamente la targa su un veicolo sostitutivo della stessa classe di prezzo, allora l'assicurazione è valida per quel veicolo sostitutivo (secondo l'art. 67 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)). Se è attiva un'assicurazione casco, allora in questo periodo il veicolo momentaneamente sostituito rimane assicurato contro incendi, furto e danni naturali. Per ottenere informazioni dettagliate può rivolgersi all'Ufficio di circolazione del suo cantone.

4. Quando e dove sono valide le sue assicurazioni?

Le sue assicurazioni sono valide in Svizzera, in tutti i Paesi UE e SEE come pure in Andorra. L'assicurazione casco, l'assicurazione infortuni, il soccorso stradale 24 ore su 24 e Assistance valgono anche in Kosovo. Se vuole andare in Paesi europei che non sono membri UE o SEE, allora deve prima chiedere a Generali una carta d'assicurazione internazionale aggiornata. L'assicurazione non è valida per i Paesi o i territori cancellati o esclusi dalla carta d'assicurazione internazionale.

Se in alcuni Paesi (ad esempio Kosovo) deve essere stipulata un'assicurazione di confine di responsabilità civile, allora tale assicurazione sarà l'unica assicurazione valida. I premi e i costi dell'assicurazione di confine sono a suo carico. Nei trasporti interoceanici le sue assicurazioni sono valide solo se il punto di partenza e di arrivo sono all'interno dell'area di validità. In determinati Paesi è necessario anche stipulare un'assicurazione obbligatoria di confine.

Se trasferisce il suo domicilio dalla Svizzera all'estero, allora le sue assicurazioni non saranno più valide. Se per il suo veicolo assicurato ottiene una targa estera, allora le sue assicurazioni non saranno più valide. In tal caso le sue assicurazioni si estinguono al più tardi alla fine dell'anno assicurativo. Se vuole sciogliere le assicurazioni prima, deve mettersi in contatto con Generali e consegnare le sue targhe svizzere.

5. Inizio e durata delle sue assicurazioni

Il contratto è valido per il periodo indicato nella polizza. La copertura assicurativa vale per i danni causati in questo periodo di tempo.

L'assicurazione di responsabilità civile e l'assicurazione casco preventiva (secondo l'art. 43 delle CGA) sono valide dal giorno del rilascio dell'attestato di assicurazione di Generali e se le autorità hanno concesso l'autorizzazione per il veicolo. L'assicurazione casco e l'assicurazione infortuni iniziano il giorno indicato nella sua polizza. Se però Generali le ha inviato una conferma scritta, iniziano alla data indicata in quella conferma scritta.

Prima di inviare la polizza o la conferma scritta, Generali può rifiutare per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo la sua proposta. La copertura assicurativa provvisoria non è più valida 14 giorni dopo aver ricevuto la comunicazione di rifiuto della proposta. Per il periodo della copertura assicurativa provvisoria deve pagare il premio in misura proporzionale.

Se la modifica fa ridurre il premio, può modificare l'assicurazione casco solo dopo un periodo ininterrotto di un anno. Ciò vale indipendentemente dalla durata prevista del contratto.

Nel caso in cui il contratto non viene disdetto né da parte nostra né da parte sua, l'assicurazione si rinnova tacitamente di un anno alla conclusione della sua durata. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo. Si può rece-

dere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi. La disdetta deve avvenire con un preavviso di tre mesi per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Se ha stipulato un contratto inferiore a un anno, il contratto si estingue il giorno indicato nella polizza.

6. Cambiamenti dei rischi

Nel corso della durata del contratto i rischi possono cambiare. Questi cambiamenti devono essere comunicati immediatamente per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo a Generali. Se i rischi diminuiscono, ridurremo subito il premio, appena riceveremo la sua comunicazione. Se i rischi aumentano, la sua assicurazione comprenderà anche i nuovi rischi, a condizione che ci abbia inviato la comunicazione relativa al cambiamento. Se Generali non vuole assicurare i rischi aumentati, dobbiamo disdire il contratto al massimo 14 giorni dopo aver ricevuto la sua comunicazione. Se non ci comunica la modifica, non siamo più vincolati al contratto.

7. Franchigia

1. Per ogni sinistro pagato da Generali deve pagare la franchigia prevista nel contratto. Generali conterà la franchigia con le prestazioni o emetterà una fattura. Se lei non paga questa fattura entro quattro settimane, riceverà una diffida. Se non paga neanche nei 14 giorni successivi, il contratto viene sciolto. Nonostante ciò lei deve comunque pagare la franchigia.

2. Nei casi di responsabilità civile e di casco indicati sotto non si applicano franchigie.

Responsabilità civile

- Quando forniamo prestazioni anche senza colpa da parte della persona assicurata (pura responsabilità causale).
- In caso di uso illecito, quando il detentore non è assolutamente responsabile della sottrazione del veicolo.
- Quando un sinistro avviene durante una lezione di scuola guida con un istruttore di guida che ha un'autorizzazione professionale.

Casco

- In caso di sinistro quando un terzo soggetto o la sua assicurazione hanno pagato il 100 % dell'indennizzo di responsabilità civile (in caso di danno totale indennizzo del valore attuale).

3. Per i danni da collisione si applica la franchigia più alta

- se il sinistro riguarda due veicoli contemporaneamente (veicolo trainante e rimorchio),
- se entrambi i veicoli sono assicurati presso Generali.

8. Sistema di gradi dei premi

Nella polizza sono indicati il suo premio di base e il grado di premio che vale all'inizio dell'assicurazione. Nel corso del tempo il premio può aumentare o diminuire, dipende se viene notificato un sinistro.

Se non vengono notificati sinistri per un anno, l'anno assicurativo successivo il premio sarà ridotto di un grado. Se però lei ha già il grado di premio più basso, questo non avviene.

Per ogni caso di sinistro il premio aumenta di quattro gradi l'anno assicurativo successivo. Questo riguarda l'assicurazione interessata dal sinistro («responsabilità civile» e/o «collisione»). Se si constata che da un sinistro non derivano conseguenze, il grado di premio non aumenta.

Se il sinistro si verifica nel periodo fra la proposta di assicurazione e l'inizio dell'assicurazione, il grado di premio viene rettificato.

Il grado di responsabilità civile non aumenta:

- se forniamo prestazioni anche senza colpa da parte della persona assicurata (pura responsabilità causale),
- in caso di uso illecito, quando il detentore non è assolutamente responsabile della sottrazione del veicolo.

Per la «responsabilità civile» e la «collisione» i gradi di premio sono rettificati in un momento successivo e non vengono aumentati se:

- Generali non deve pagare nulla per un evento notificato,
- un terzo soggetto o la sua assicurazione hanno pagato il 100 % dell'indennizzo di responsabilità civile (in caso di danno totale indennizzo del valore attuale) per un danno da collisione (casco) chiuso definitivamente per il quale l'assicurato non ha nessuna colpa,
- se lei rimborsa le prestazioni pagate da Generali; il rimborso deve avvenire entro il 30 giorni da quando le abbiamo notificato la conclusione del caso di sinistro.

Sistema di gradi dei premi – Responsabilità civile

| Sistema G | |
|-----------------|----------------------|
| Grado di premio | % del premio di base |
| 11 | 35 % |
| 12 | 38 % |
| 13 | 41 % |
| 14 | 44 % |
| 15 | 47 % |
| 16 | 50 % |
| 17 | 54 % |
| 18 | 58 % |
| 19 | 63 % |
| 20 | 68 % |
| 21 | 73 % |
| 22 | 79 % |
| 23 | 85 % |
| 24 | 92 % |
| 25 | 99 % |
| 26 | 107 % |
| 27 | 116 % |
| 28 | 125 % |
| 29 | 135 % |

Sistema G

| Grado di premio | % del premio di base |
|-----------------|----------------------|
| 30 | 146 % |
| 31 | 158 % |
| 32 | 171 % |
| 33 | 185 % |
| 34 | 200 % |

Sistema di gradi dei premi casco:

Sistema S

| Grado di premio | % del premio di base |
|-----------------|----------------------|
| 11 | 35 % |
| 12 | 38 % |
| 13 | 41 % |
| 14 | 44 % |
| 15 | 47 % |
| 16 | 50 % |
| 17 | 54 % |
| 18 | 58 % |
| 19 | 63 % |
| 20 | 68 % |
| 21 | 73 % |
| 22 | 79 % |
| 23 | 85 % |
| 24 | 92 % |
| 25 | 99 % |
| 26 | 107 % |
| 27 | 116 % |
| 28 | 125 % |
| 29 | 135 % |
| 30 | 146 % |
| 31 | 158 % |
| 32 | 171 % |
| 33 | 185 % |
| 34 | 200 % |

9. Revisioni unilaterali del contratto

Generali ha il diritto di rivedere unilateralmente il contratto di assicurazione in caso di

- modifiche di leggi su cui si basano le disposizioni del contratto di assicurazione, oppure
- modifiche della giurisprudenza di massima istanza o della prassi amministrativa della FINMA che riguardano direttamente il contratto di assicurazione.

Inoltre, Generali può aumentare o ridurre i premi, le franchigie, i periodi di attesa, i limiti di indennità, il sistema di gradi dei pre-

mi (ad eccezione degli adeguamenti in seguito a casi di sinistro di cui all'art. 8 CGA) in linea con l'evoluzione dei costi di questo prodotto assicurativo (ad esempio, aumento delle commissioni nel traffico dei pagamenti ecc.).

Ai fini della revisione del contratto, Generali deve comunicarle le modifiche entro e non oltre 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo in corso. Se lei non è d'accordo con le modifiche, può disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se Generali non riceve la disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso, le modifiche sono considerate da lei accettate.

Se le revisioni del contratto sono a suo favore (ad es. riduzione dei premi o delle franchigie ecc.), ciò non costituisce motivo di disdetta.

10. Disdetta in caso di sinistro

Quando avviene un sinistro e Generali fornisce una prestazione per quel sinistro, l'assicurazione interessata o l'intero contratto possono essere disdetti da lei o da Generali. La disdetta di Generali deve avvenire al più tardi quando paga l'indennizzo. La sua disdetta deve avvenire al massimo 14 giorni dopo la comunicazione del pagamento.

In caso di disdetta da parte sua, la copertura assicurativa termina 14 giorni dopo che Generali ha ricevuto la disdetta. In caso di disdetta di Generali, la copertura assicurativa termina 14 giorni dopo che lei ha ricevuto la disdetta.

In caso di danno totale l'assicurazione casco termina automaticamente.

11. Cambiamento del detentore

Se cambia il detentore o il proprietario del veicolo assicurato, terminano l'assicurazione casco e l'assicurazione infortuni. L'assicurazione di responsabilità civile non termina e viene trasferita al nuovo detentore/proprietario. Subito dopo questo trasferimento, Generali definisce il nuovo grado di premio.

Se il nuovo detentore/proprietario non vuole riprendere l'assicurazione di responsabilità civile, può comunicarlo per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo a Generali entro 14 giorni dal cambiamento del detentore. Questo contratto termina se la nuova licenza di circolazione è emessa in base a un altro contratto di assicurazione.

Se Generali non vuole mantenere l'assicurazione di responsabilità civile, può disdirlo per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo entro 14 giorni da quando ha saputo del cambiamento del detentore. In questo caso il contratto termina quattro settimane dopo che il nuovo detentore ha ricevuto la disdetta.

12. Pagamento dei premi, rimborso dei premi e tasse Pagamento dei premi

Lei deve pagare i premi ogni anno, alla data indicata nella polizza alla voce «scadenza principale». In caso di pagamento parziale, Generali può riscuotere un supplemento per ogni rata.

Rimborso dei premi

Nel caso in cui il contratto venga disdetto durante l'anno assicurativo Generali le rimborsa la parte di premio che ha già pagato per il periodo di contratto non ancora trascorso. Eccezione quando:

- abbiamo già pagato la prestazione assicurativa, dopodiché non sussiste più alcun pericolo oppure
- lei disdice il contratto in caso di danno parziale durante il primo anno dalla conclusione del contratto.

Tasse

Se non paga le fatture, le richiederemo una commissione per le diffide. Per la riscossione dei premi possiamo incaricare un fornitore di servizi di incasso. Questo può addebitare ulteriori commissioni. Se Generali dovrà chiedere all'Ufficio di circolazione cantonale di ritirare le sue targhe, lei dovrà pagare un'altra commissione di CHF 100.–.

Se lei modifica il contratto più di tre volte nel corso di un anno assicurativo, possiamo applicare una commissione di fino a CHF 50.– per ogni modifica contrattuale. Generali può applicare commissioni per servizi e oneri amministrativi particolari legati al suo contratto. Ciò include, ad esempio, le commissioni per il pagamento dei premi allo sportello postale o per un'ulteriore consegna di documenti già recapitati. È possibile visionare il nostro regolamento relativo alle spese su www.generali.ch/tasse.

13. Deposito di targhe

Lei può depositare temporalmente le sue targhe presso l'autorità competente. In questo periodo le sue assicurazioni rimangono in sospeso e proseguono con l'immatricolazione delle targhe.

In questo stesso periodo resta assicurato sulle strade non aperte alla circolazione pubblica. E più esattamente:

- nell'assicurazione di responsabilità civile e per i danni da collisione nell'assicurazione di casco integrale (art. 33 lett. a) CGA) per massimo sei mesi a partire dal deposito delle targhe,
- per gli altri rischi assicurati dell'assicurazione di casco integrale e per l'assicurazione di casco parziale per il periodo completo di deposito delle sue targhe, tuttavia per al massimo dodici mesi dal deposito delle targhe.

Se deposita le targhe per almeno 14 giorni, Generali applica uno sconto sul premio alla nuova immatricolazione delle targhe. Lo sconto aumenta con il prolungarsi del deposito delle targhe. Generali detrae una commissione amministrativa dallo sconto. Se il contratto include un'assicurazione casco, durante il deposito delle sue targhe lei deve corrispondere solo metà del premio di casco parziale.

Se nel contratto di assicurazione moto è stata stipulata una rinuncia al deposito delle targhe, lei non avrà alcuno sconto anche se deposita le targhe.

14. Targhe trasferibili

Le assicurazioni sono valide per entrambi i veicoli indicati nella sua polizza (e in eventuali aggiunte alla stessa polizza). E più esattamente:

- per il veicolo con targa trasferibile montata,
- per il veicolo senza targa trasferibile se il danno è avvenuto su una strada non aperta alla circolazione pubblica.

Se utilizza contemporaneamente entrambi i veicoli su strade pubbliche, Generali non deve pagare e farà rivalsa nei suoi confronti e nei confronti delle persone assicurate.

15. Targhe professionali

L'assicurazione non è valida se lei non fissa al veicolo la targa professionale indicata nella polizza o nelle eventuali aggiunte.

Se lei utilizza la targa professionale per spostamenti non ammessi dall'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (art. 25 OAV), Generali non deve pagare alcuna prestazione.

16. Scuola guida

Se lei ha stipulato nel contratto l'utilizzo commerciale del suo veicolo per corsi di scuola guida, secondo le CGA l'assicurazione copre anche i danni avvenuti durante le lezioni e l'esame pratico di conducente.

17. Rinuncia alla rivalsa in caso di negligenza grave

Se la polizza comprende questo complemento, rinunciamo alla riduzione delle prestazioni e al suo obbligo di pagare una parte del danno (art. 14 cpv. 2 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e art. 65 cpv. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)).

Questa rinuncia non vale però se il/la conducente del veicolo assicurato ha causato un incidente in stato di inattitudine alla guida o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. Questa rinuncia non vale neanche se il/la conducente ha causato il danno superando sensibilmente il limite massimo di velocità oppure ancora se l'incidente presenta un vincolo causale con (risulta collegato a) un crimine o un reato commesso intenzionalmente.

18. Comunicazioni a Generali e obbligo di notifica in caso di sinistro

Comunicazioni a Generali:

Può indirizzare tutti gli avvisi e le comunicazioni ai seguenti indirizzi:

– Internet:
www.generali.ch/indirizzo

– Posta:
Generali Allgemeine Versicherungen AG
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil

Comunicazioni da Generali:

Noi inviamo le comunicazioni valide per legge ai dati di contatto che ci ha reso noti.

Obbligo di notifica in caso di sinistro

Lei è tenuto a notificare immediatamente un sinistro alla relativa società. La società competente può esigere che la denuncia di sinistro sia effettuata per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Generali

Telefono: +41 800 82 84 86

Modulo per la notifica dei sinistri online:

www.generali.ch/sinistri

Generali Assicurazioni Generali SA, Soodmattenstrasse 2,
Casella postale 1047, 8134 Adliswil 1

Europ Assistance

Telefono: +41 848 800 400

E-Mail: help@europ-assistance.ch

Europ Assistance (Svizzera) SA, Avenue Perdtemps 23,
1260 Nyon 1

Per l'**assicurazione casco** lei deve inoltre:

- a) informare immediatamente** Generali affinché possiamo accertare il danno prima della riparazione del veicolo. Se non riusciamo a raggiungere un accordo sul preventivo spese o sul metodo di riparazione, Generali ha diritto di scegliere le ditte di riparazione per conto proprio;
- b) informare immediatamente** la polizia e sporgere denuncia in caso di furto del veicolo o dei bagagli, se i bagagli sono inclusi nell'assicurazione. Se il veicolo sottratto viene ritrovato entro 30 giorni, lei deve riprenderselo. La riparazione dei danni assicurati del veicolo è a nostro carico;
- c) in caso di danni naturali** subiti all'estero, deve presentarci una conferma ufficiale.
- d) In caso di danni causati da animali** deve chiedere immediatamente un verbale dell'incidente agli organi pubblici, ad esempio la polizia, i guardiani della selvaggina ecc.

Se lei non rispetta questi obblighi, Generali può pagare solo un danno da collisione, se lei ha stipulato un'assicurazione di casco integrale (art. 32 cifra 1 CGA).

Per l'**assicurazione infortuni** le persone assicurate hanno i seguenti obblighi.

- a) Trattamento medico:** dopo l'infortunio devono andare subito da un medico patentato, da un dentista diplomato o da un chiropratico in possesso di autorizzazione statale. Questi specialisti sono responsabili del recupero della persona che ha subito l'infortunio. Se le sue condizioni peggiorano perché non ha seguito le indicazioni del medico, del dentista o del chiropratico, Generali non copre alcun altro costo.
- b) Obbligo di informazione:** lei deve fare il possibile affinché possiamo chiarire l'infortunio, le sue conseguenze ed eventuali fattori collegati. Se i medici hanno sottoposto a trattamento oppure se hanno visitato la persona assicurata a causa dell'infortunio o di altre circostanze, lei deve permettere ai medici di informare Generali. Lei deve mettere a disposizione di Generali i certificati medici necessari. Lei deve anche permetterci di far eseguire una visita da un medico di fiducia oppure di allestire una perizia. Se Generali richiede un esame o un'autopsia da parte di un medico di fiducia, i costi sono pagati da noi. In caso di decesso i superstiti devono rilasciare subito il consenso, così un medico indicato da Generali può eseguire lo studio del cadavere.

19. Che succede se lei non rispetta il contratto?

Se gli assicurati violano obblighi di legge o contrattuali per propria colpa, abbiamo la facoltà di ridurre o non accordare l'indennizzo. L'indennizzo verrà ridotto nella stessa misura in cui gli assicurati, tramite la violazione dell'obbligo, hanno contribuito al verificarsi del danno o alla sua entità. Se gli assicurati sono in grado di dimostrare che il loro comportamento non ha influito sul verificarsi del danno o sulla sua entità, l'indennizzo non sarà ridotto.

Se lei non rispetta l'obbligo di collaborare per giustificare la richiesta assicurativa, possiamo chiederle di farlo per iscritto, fissandole un termine di 10 giorni. Se non ottempera a questa richiesta, decade l'obbligo di fornire le prestazioni.

20. Foro competente e diritto complementare

1. Foro competente:

Se non sono competenti i tribunali del luogo del sinistro, Generali riconosce il domicilio svizzero del contraente oppure la sede svizzera di Generali come foro competente per le controversie legate a questo contratto.

2. Diritto complementare:

Oltre a queste condizioni valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e del diritto della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

21. Protezione dei dati

Trattiamo i suoi dati personali nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili della legislazione sulla protezione dei dati. Informazioni dettagliate sul trattamento sono presenti nella nostra informativa sulla protezione dei dati. La versione attualmente valida è disponibile su www.generali.ch/protezionedati in qualsiasi momento.

22. Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

Qualora sussistano sanzioni economiche, commerciali o finanziarie previste dalla legge e non compatibili con il presente contratto assicurativo, il contratto assicurativo non concede alcuna copertura assicurativa o altre prestazioni di Generali. Ciò vale indipendentemente da altre disposizioni contrattuali. In particolare, Generali non è tenuta a pagare alcun sinistro o a eseguire qualsivoglia altra prestazione sulla base del presente contratto, qualora ciò esponesse Generali alla violazione di qualsiasi sanzione commerciale o economica, legge o disposizione, divieto, restrizione o risoluzione dell'ONU, dell'UE, degli Stati Uniti e/o della Svizzera (ad es. conformemente a LEmb, elenco completo delle persone, aziende e organizzazioni sanzionate della Segreteria di Stato dell'economia SECO). La versione attualmente valida può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo www.generali.ch/sanzioni.

B. Responsabilità civile

23. Persone e veicoli assicurati

Sono assicurati il contraente, il detentore e tutte le persone delle quali egli è responsabile secondo il diritto della circolazione stradale. Ogni volta che nelle presenti CGA usiamo la forma personale, intendiamo sempre tutte queste persone.

Sono assicurati anche i rimorchi o veicoli trainati dal veicolo assicurato.

Inoltre è assicurata la responsabilità civile per rimorchi non agganciati al veicolo a motore assicurato (secondo l'art. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV)).

24. Copertura assicurativa

In base alle disposizioni sulla responsabilità civile, le persone assicurate sono coperte per le pretese in materia di diritto civile.

Ciò significa che Generali copre

- lesioni corporali (uccisione o ferimento di persone),
- danni materiali (distruzione o danneggiamento di oggetti).
- Generali copre lei e le persone assicurate anche per le pretese in materia di diritto civile in seguito a infortuni avvenuti
- salendo o scendendo (per salire o scendere da motociclette),
- aprendo o chiudendo le portiere, il cofano, il tetto scorrevole o il bagagliaio (in caso di motociclette: aprendo o chiudendo le parti mobili),
- agganciando o sganciando il rimorchio o il veicolo trainato.

Generali paga anche le spese per evitare un eventuale danno imminente.

25. Prestazioni assicurate

1. Le sue assicurazioni comprendono

- il pagamento di pretese fondate,
- la difesa contro pretese infondate.

2. Generali paga al massimo la somma di garanzia indicata nel contratto. Essa comprende eventuali interessi e anche spese d'avvocato e giudiziarie.

3. Se la prestazione massima di Generali supera la somma minima garantita per legge, allora nei casi seguenti si applica la somma minima garantita per legge:

- in caso di lesioni corporali e danni materiali causati da incendio, esplosione o energia nucleare,
- in caso di spese per prevenzione dei danni.

La somma minima garantita per legge vale per ogni singolo evento. Essa comprende eventuali interessi e anche spese d'avvocato e giudiziarie.

Se la Legge federale sulla circolazione stradale stabilisce una copertura più elevata, allora si applica tale copertura più elevata.

Resta valido l'art. 26 cifra 4 CGA.

26. Restrizioni della copertura assicurativa

Sono escluse dall'assicurazione (eccetto il capoverso 2)

1. Pretese legate a danni materiali

- avanzate da lei in veste di detentore nei confronti di persone delle quali è responsabile secondo il diritto della circolazione stradale,
- avanzate dal suo partner (coniuge o partner registrato),
- di parenti che vivono con lei nella stessa economia domestica.

2. Pretese legate a danni al veicolo assicurato, al rimorchio o al veicolo trainato o spinto. Sono escluse anche le pretese per danni a oggetti fissati a tali veicoli o da essi trasportati. Sono invece assicurati gli oggetti personali di chi ha subito il danno (ad es. bagagli).

3. Pretese legate a infortuni

- avvenuti durante corse su tracciati di gara, corse su circuiti o su aree soggette a traffico utilizzate a tale scopo,
- avvenuti durante la partecipazione a corse di allenamento o gare fuori strada oppure corsi di guida,
- sono assicurati i danni provocati nel corso di spostamenti in Svizzera durante i corsi previsti dalla legge presso coloro che offrono tali corsi e hanno la relativa licenza,
- nel corso di manifestazioni autorizzate in Svizzera, per le quali non occorre un'assicurazione secondo l'art. 72 Legge federale sulla circolazione (LCStr).

4. Pretese legate a danni per i quali esiste una responsabilità in base alla legge sull'energia nucleare.

5. La responsabilità civile del conducente che non possiede la licenza necessaria o che non soddisfa i requisiti legali. Inoltre è esclusa la responsabilità civile delle persone che avrebbero dovuto notare queste carenze se fossero state attente come dovevano.

6. In caso di uso illecito: la responsabilità civile di persone che hanno sottratto il veicolo assicurato per utilizzarlo e anche la responsabilità civile del conducente, che prima della corsa sapeva o avrebbe potuto sapere, che il veicolo era stato sottratto se avesse fatto attenzione come doveva.

7. La responsabilità civile per corse non autorizzate dalle autorità e la responsabilità civile di persone che hanno utilizzato il veicolo, che gli è stato affidato, per corse che non erano autorizzate a fare.

8. La responsabilità civile

- derivante dal trasporto di carichi pericolosi secondo il diritto svizzero sulla circolazione stradale,
- legata all'utilizzo del veicolo per trasportare persone o merci a scopi commerciali,
- legata all'utilizzo del veicolo per il noleggio a scopi commerciali,
- legata all'utilizzo del veicolo per corsi di scuola guida,

- legata all'utilizzo del veicolo sull'area di un aeroporto (chiuso al pubblico).

Se questi tipi di utilizzo sono stati concordati nel contratto ed esiste un permesso delle autorità, la responsabilità civile è assicurata.

Se nonostante le limitazioni illustrate dobbiamo fornire prestazioni a favore di un soggetto che ha subito un danno, allora lei deve rimborsarcele.

27. Rischio lavoro

Queste disposizioni si applicano solo agli autoveicoli di lavoro e ai veicoli a uso agricolo.

A. Contrariamente all'articolo 13 delle CGA, in caso di deposito delle targhe l'assicurazione di responsabilità civile per il rischio di lavoro è sospesa completamente, anche per la circolazione su strade private.

B. In aggiunta all'articolo 24 delle CGA, è assicurata anche la responsabilità civile che deriva dall'utilizzo del veicolo per svolgere dei lavori. Se avvengono sinistri per i quali la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) non prevede alcun obbligo di assicurazione, allora si applica quanto segue.

1. In aggiunta all'articolo 26 delle CGA sono escluse dall'assicurazione:

- a)** le pretese avanzate per danni che riguardano lei in veste di stipulante e anche le pretese dei familiari di una persona assicurata,
- b)** la responsabilità civile per danni considerati molto probabili o accettati pur sapendolo (ad es. il deterioramento del suolo a causa del passaggio di persone e di veicoli o del deposito di detriti, materiali, macchinari e apparecchi),
- c)** le pretese per
 - danni a oggetti che la persona assicurata ha preso in consegna per l'uso, la lavorazione, il trasporto, il carico/scarico o la custodia, oppure che ha noleggiato o affittato,
 - danni a cose sulle quali o con le quali ha eseguito od ommesso di eseguire un'attività.

2. Lei si impegna a fare in modo che siano rispettate le direttive e le prescrizioni delle autorità e della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e anche le regole dell'edilizia generalmente riconosciute. Prima di iniziare i lavori nel terreno (ad es. movimento del terreno, scavo, palificazione, foratura o pressatura), lei deve consultare i progetti presso l'ufficio competente e procurarsi informazioni sulla posizione esatta delle condutture sotterranee.

28. Gestione del danno

Quando si verifica un danno, lei deve affidare a noi o alla nostra rappresentanza le trattative con chi ha subito il danno.

La liquidazione delle pretese è vincolante per lei e per le persone assicurate.

Lei si impegna a

- collaborare e a fornirci tutte le informazioni necessarie,
- non esprimersi in modo autonomo sulle pretese di chi ha subito il danno,
- non riconoscere pretese in materia di responsabilità civile,
- non effettuare pagamenti a favore di chi ha subito il danno,
- affidare a Generali la gestione di un eventuale processo civile.

29. Diritto di rivalsa

Il diritto sulla circolazione stradale e la Legge federale sul contratto di assicurazione prevedono il diritto di rivalsa. Ciò significa che noi abbiamo il diritto di addebitare eventuali spese già sostenute a suo favore, al massimo fino all'importo che abbiamo versato. Tale importo comprende eventuali spese d'avvocato e giudiziarie.

I motivi per esercitare il diritto di rivalsa possono essere i seguenti:

- lei ha utilizzato un veicolo sostitutivo non ammesso dal contratto (art. 3 CGA),
- lei ha una targa trasferibile e ha utilizzato entrambi i veicoli contemporaneamente su strade pubbliche (art. 14 CGA),
- il suo contratto prevede una restrizione della copertura (art. 26 cifre 5-8 CGA),
- in caso di sinistro, non si comporta in modo corretto (violazione del contratto) (art. 19 CGA),
- lei provoca un sinistro a causa di una negligenza grave.

È possibile che se avviene un sinistro all'estero, dobbiamo versare delle indennità anche dopo la scadenza della sua assicurazione. Questo può accadere in base alle disposizioni della carta d'assicurazione internazionale, di un accordo internazionale o di leggi estere sull'obbligo d'assicurazione. Anche queste spese possono esserle addebitate.

30. Protezione bonus

La maggior parte dei sinistri modifica il suo grado di premio. Con Generali lei può quindi stipulare una protezione bonus. Se lei stipula una protezione bonus, allora il suo grado di premio rimane invariato, per ogni anno civile, al primo sinistro annunciato che modifica il grado di premio.

C. Assicurazione casco

31. Motivo dell'assicurazione

Veicolo assicurato

Assicuriamo il veicolo indicato nella polizza e i relativi accessori speciali (ad es. sistema di navigazione, cerchi supplementari o scritte pubblicitarie).

Valore del veicolo assicurato

Il valore del veicolo è la somma, indicata nella polizza, tra prezzo di catalogo e accessori speciali.

Per i veicoli d'epoca, il valore del veicolo assicurato è quello indicato nella polizza.

Accessori speciali assicurati

Per la sua **auto o moto**, gli accessori speciali a pagamento (ad es. sistema di navigazione o scritte pubblicitarie) sono assicurati automaticamente fino a un valore pari al 10 % del prezzo di catalogo. Se gli accessori speciali superano il valore del 10 % del prezzo di catalogo, sono assicurati solamente se sono indicati separatamente nella polizza.

Per il suo **veicolo utilitario**, gli accessori speciali e le sovrastrutture sono compresi nell'assicurazione solo se sono indicati nella polizza o compresi nel prezzo di catalogo.

Non sono considerati accessori speciali gli apparecchi elettronici che si possono usare anche senza il veicolo (ad es. sistemi di navigazione e telefoni cellulari) oppure gli abiti di protezione per la moto (ad es. casco e tuta protettiva).

32. Tipi di assicurazione

1. Assicurazione di casco integrale: copre tutti i danni indicati all'art. 33 CGA.

2. Assicurazione di casco parziale: copre tutti i danni indicati all'art. 33 lett. b)-k) CGA, tranne i danni da collisione (art. 33 lett. a) CGA).

33. Eventi assicurati

a) Collisione

I danni derivanti da effetti esterni improvvisi, violenti e involontari (ad es. urto, scontro, caduta o affossamento). Non sono assicurati i danni indicati all'art. 33 lett. b)-k).

b) Furto

Sono assicurati la perdita, la distruzione o il danneggiamento degli oggetti assicurati a causa di furto, furto d'uso o rapina. Sono assicurati anche la distruzione o il danneggiamento nel tentativo di compiere un furto, furto d'uso o rapina. Non sono assicurati i danni causati da appropriazione indebita.

c) Incendio

Sono assicurati i danni da incendio (tranne i danni da bruciacchiature non causati da un incendio vero e proprio), corto circuito, esplosione (tranne i danni per lo scoppio di un pneumatico), fulmine e danni al veicolo causati dalle operazioni di spegnimento.

d) Evento naturale

Sono assicurati i danni per caduta diretta di sassi e massi sul veicolo, scoscendimento, valanga, pressione della neve, tempesta (vento di almeno 75 km/h), grandine, piena e inondazione. Non sono assicurati tutti gli altri danni naturali non indicati qui.

e) Caduta di masse di neve

Sono assicurati i danni al veicolo a causa della caduta di neve e ghiaccio sul veicolo.

f) Rottura di vetri

Sono assicurati i danni di rottura di parabrezza, lunotto, vetri laterali e tetto panoramico (anche in materiali usati al posto del vetro). Questo elenco è completo. Se il veicolo non viene più riparato, Generali non fornisce le prestazioni.

g) Collisione con animali

Sono assicurati solamente i danni causati dalla collisione con un animale. Tutti gli altri danni legati indirettamente alla collisione con un animale o a una manovra per evitare questa collisione, non sono assicurati come danni da animali. Essi sono danni da collisione secondo gli art. 33 lett. a) e 7 CGA. Rimangono valide le disposizioni dell'art. 18 CGA ultimo capoverso.

h) Martore e roditori

Sono assicurati i danni e i danni successivi al veicolo assicurato causati da martore e roditori. L'art. 36 lett. b) CGA non si applica.

i) Vandalismo di altre persone

Sono assicurati i danni esterni al veicolo parcheggiato causati da rottura dell'antenna, degli specchietti esterni, dei tergicristalli o degli elementi decorativi, squarci alla capote della cabriolet, foratura degli pneumatici, imbrattamento e pittura del veicolo con vernici e altri materiali e anche inserimento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. Questo elenco è completo. I danni da collisione sono esclusi.

j) Caduta di aeromobili e corpi celesti

Sono assicurati i danni da caduta o atterraggio d'emergenza di aeromobili come aerei, veicoli spaziali, razzi o loro parti e anche meteoriti e altri corpi celesti.

k) Prestazioni di assistenza

Danni da insudiciamento all'interno del veicolo causato da persone che hanno subito un infortunio alle quali viene prestato aiuto. Generali si fa carico delle spese di pulizia fino a CHF 2.000.-.

Rimangono valide le disposizioni dell'art. 36 CGA.

34. Assicurazioni complementari e prestazioni extra

1. Oggetti portati con sé

Se è stato concordato, sono assicurati tutti gli oggetti portati con sé del conducente e dei passeggeri, privati o professionali.

Gli oggetti portati con sé devono trovarsi **nella sua auto o nel suo veicolo utilitario** oppure essere adeguatamente fissati a questi. Se **guida una moto** e indossa **abiti di protezione** (ad es. casco e tuta protettiva), sono assicurati anche questi. Gli oggetti sono assicurati per tutti i tipi di veicolo solo in contemporanea con un sinistro coperto al veicolo.

In caso di furto, gli oggetti portati con sé devono essere chiusi a chiave dentro **la sua auto o il suo veicolo utilitario o i dispositivi antifurto di cui è dotato devono essere stati aperti con la forza**. Per **la sua moto**, deve fissare gli oggetti con un lucchetto oppure chiuderli a chiave dentro il vano portaoggetti sotto il sellino oppure nel top case/nelle valigie laterali.

Sono esclusi i mezzi di pagamento di tutti i tipi (ad es. denaro contante o buoni) e anche i suoi abbonamenti o biglietti. Non sono assicurate nemmeno le spese per ripristinare le sue registrazioni audio, foto e video oppure i suoi dati informatici.

Animali domestici portati con sé

Generali paga la terapia presso il veterinario se i suoi animali domestici vengono feriti nella sua **auto** o nel suo **veicolo utilitario** da un sinistro assicurato. Nella copertura assicurativa non sono compresi i sinistri durante il trasporto commerciale degli animali.

2. Noleggio di un veicolo sostitutivo

Se è stato concordato, durante la riparazione del suo veicolo Generali le paga il noleggio di un veicolo sostitutivo dello stesso valore. Questo però solamente in caso di sinistro assicurato. Paghiamo il prezzo di noleggio abituale, in ogni caso al massimo CHF 1 000.–. Ciò vale anche in caso di danno totale o furto del suo veicolo.

3. Danni da parcheggio

Se è stato concordato, Generali le paga i danni al veicolo parcheggiato causati da sconosciuti. Le condizioni per questa copertura sono le seguenti:

- paghiamo al massimo due sinistri per ogni anno civile,
- l'importo massimo per sinistro è indicato nel suo contratto.

4. Rottura vetri Plus

Se è stato concordato, oltre alla copertura assicurativa Rottura di vetri, sono coperti anche tutti gli altri danni a vetri o materiali simili al vetro (ad es. retrovisori esterni, fari o lampadine) del suo veicolo, se non sono dovuti a un difetto interno o alla normale usura. Se il veicolo non viene riparato, allora non paghiamo alcun indennizzo.

5. Stazioni e cavi di ricarica

Generali assicura stazioni di ricarica fisse, ad esempio di tipo «wallbox», inclusi i cavi di ricarica. Entrambi devono essere di sua proprietà e trovarsi nel luogo da lei principalmente utilizzato per ricaricare i veicoli assicurati, ad esempio presso il suo domicilio, un domicilio secondario (casa di vacanza) o la sede della sua società. Assicuriamo anche stazioni di ricarica mobili e i relativi cavi di ricarica nonché accessori di ricarica come borse e adattatori. In caso di sinistro paghiamo il prezzo per riacquistare un apparecchio equivalente o la riparazione e le spese di montaggio. Eroghiamo queste prestazioni fino alla somma di assicurazione concordata.

Sono assicurati danni impreveduti e improvvisi o la distruzione della stazione o del cavo di ricarica, in particolare in seguito a urti, capovolgimenti e cadute provocati da uso errato, imperizia, negligenza e azioni intenzionalmente lesive. Sono assicurati anche i danni causati dall'elettricità, come cortocircuito, sovracorrente, sovratensione e sovraccarico, cedimento degli apparecchi di misurazione, regolazione o sicurezza, guasto dell'elettronica, danni causati dall'acqua, danni causati da animali e furto.

Non sono assicurati stazioni di ricarica e accessori di ricarica utilizzati per finalità commerciali e stazioni di ricarica all'estero. Non risarciamo i danni che sono il risultato diretto di influssi graduali e prevedibili. Questi includono influssi di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione, corruzione, deposito eccessivo di ruggine e altri sedimenti. Inoltre, non risarciamo i danni di cui, a norma di legge o per contratto, è responsabile il produttore, il venditore o l'installatore. Non rientrano altresì nella copertura i danni causati da scarsa manutenzione, perdita o smarrimento di oggetti.

35. Servizi

1. Servizio riparazioni Generali

Se nel suo contratto ha concordato il «Servizio riparazioni Generali» per la sua autovettura, beneficia contemporaneamente di un premio agevolato. Questo servizio è valido in Svizzera.

Condizioni

Per riparare il suo veicolo in maniera semplice e comoda, basta che chiami il numero di notifica dei sinistri +41 800 82 84 86 per chiedere il servizio di riparazione in caso di danni da collisione, da parcheggio o ai vetri.

I suoi vantaggi per i danni da collisione e da parcheggio

- Contatto con l'officina entro 3 ore
- Servizio gratuito di ritiro e consegna della sua vettura
- Un veicolo sostitutivo gratuito durante la riparazione
- Garanzia del produttore sui materiali/pezzi di ricambio e una garanzia a vita sui lavori eseguiti.
- Il suo veicolo viene pulito

I suoi vantaggi per i danni ai vetri

- La riparazione può essere eseguita, se possibile, al suo domicilio, sul posto di lavoro oppure in officina
- Il suo veicolo viene pulito internamente

Eccezioni

- Dopo il sinistro, il suo veicolo non deve essere utilizzabile
- Il suo veicolo ha subito un danno totale a causa del sinistro
- Se non fa più riparare il veicolo e di conseguenza desidera un pagamento
- Se lei o i passeggeri siete rimasti feriti in un incidente

Se provvede alla riparazione in un'officina di riparazione a sua scelta, allora deve pagare una franchigia aggiuntiva di CHF 200.–. Non deve pagare questa franchigia se si verifica uno dei casi indicati alla voce «Eccezioni».

36. Restrizioni della copertura assicurativa

Sono esclusi dall'assicurazione

- a) I danni avvenuti durante il noleggio professionale del suo veicolo o utilizzato per il trasporto professionale di persone. Questo non vale se lei ha concordato una copertura specifica nel suo contratto o in un'appendice.
- b) Danni dovuti all'usura, alla rottura o danni d'esercizio non causati da fattori esterni. Ne sono un esempio i danni da carichi, le rotture di molle, la mancanza di olio, la mancanza o il congelamento dell'acqua di raffreddamento. Anche i sinistri tra veicolo trainante e rimorchio o semirimorchio rientrano nei danni d'esercizio.
- c) Danni avvenuti quando un conducente non ha la licenza necessaria o non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Questo vale solo se lei avrebbe potuto notare queste carenze prestando tutta l'attenzione dovuta.
- d) Danni in caso di eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione e le misure prese contro questi eventi. Danni in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o alterazioni della struttura atomica. Questo solo se lei non è in grado di dimostrare che i danni non hanno alcuna relazione con gli eventi. Inoltre danni in caso di disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese contro di essi. Questo solo se lei non è in grado di dimostrare che lei o il conducente avete tentato di ridurre il danno.
- e) Danni avvenuti durante il sequestro del suo veicolo da parte delle autorità.
- f) – Danni avvenuti durante corse su tracciati di gara, corse su circuiti o su aree soggette a traffico utilizzate per questo scopo.
– Danni avvenuti durante la partecipazione a corse di alleamento o gare fuori strada oppure corsi di guida.
– Tuttavia sono assicurati i danni provocati nel corso di spostamenti in Svizzera durante i corsi previsti dalla legge e corsi di guida sicura presso gli offerenti di corsi in possesso di relativa licenza.
- g) Riduzione del valore, ridotta capacità di prestazione o utilizzo del veicolo e anche perdita d'uso.
- h) Danni alle batterie a causa di corto circuito, ad apparecchi elettrici/elettronici e componenti a causa di difetti interni e danni a pneumatici causati dallo scoppio.

37. Veicoli a uso agricolo

Gli apparecchi supplementari per lo svolgimento di lavori (ad es. aratri, epici, mietitrici, irrigatori) non sono assicurati. Le sovrastrutture sono assicurate solamente se al momento del sinistro erano fissate al veicolo annunciato.

38. Targhe professionali

L'assicurazione non è valida nei suoi locali e sui rispettivi terreni.

I danni sono coperti solo se è disponibile un rapporto di polizza.

L'indennizzo massimo corrisponde alla somma di assicurazione indicata nel contratto, più eventuali prestazioni previste dalle CGA. Se il valore a nuovo di un veicolo è superiore a tale im-

porto, allora l'indennizzo in caso di danno parziale o totale si riduce in base a tale differenza.

Per le riparazioni che lei è in grado di eseguire personalmente si rimborsano solamente i prezzi di costo (tariffe di manodopera normali scontate del 10 %, prezzi dei materiali normali scontati del 10 %).

Per l'assicurazione di casco integrale o parziale si calcola un eventuale sconto di sospensione. L'assicurazione è sospesa completamente dal primo giorno di interruzione.

39. Prestazioni assicurate

In generale

Se avviene un sinistro assicurato, sono assicurate le spese per il recupero e il trasporto nell'officina più vicina adatta per la riparazione.

Spiegazione dei termini

Danno totale

Si parla di danno totale quando:

- nei primi due anni d'esercizio le spese di riparazione superano il 65 % del valore del veicolo,
- le spese di riparazione per la sua auto o moto superano il valore di base oppure se per il suo veicolo utilitario le spese di riparazione superano il valore attuale del veicolo,
- il veicolo sottratto non viene ritrovato entro 30 giorni dalla notifica di sinistro.

Durata di impiego

Il periodo che va dalla data della prima messa in circolazione del suo veicolo fino alla data del sinistro.

Prezzo di catalogo e prezzo degli accessori speciali

Per prezzo di catalogo e prezzo degli accessori speciali si intende il prezzo di listino ufficiale (IVA incl.) valido al momento della fabbricazione del veicolo. Se questo prezzo non è disponibile (ad es. versioni personalizzate) fa fede il prezzo pagato per il veicolo nuovo di fabbrica.

Valore di base

Il valore di base si calcola al momento del sinistro, in base all'età e al chilometraggio del veicolo, secondo le linee guida per la valutazione dell'Associazione Svizzera degli Esperti Autoveicoli Indipendenti (ASEAI).

Valore attuale

Il valore di mercato del veicolo (incl. accessori speciali) tenendo conto della durata di impiego, del chilometraggio e dello stato al momento del sinistro.

Indennizzo

In base al tipo di indennizzo scelto, tutti i rischi assicurati dell'assicurazione casco sono indennizzati nel modo seguente.

a) Con danno totale

Paghiamo un indennizzo per il veicolo non riparato

1. Per il tipo di indennizzo «Valore attuale maggiorato»:

| Durata di im- piego | Indennizzo auto e moto | Indennizzo vei- colo utilitario |
|--------------------------------|--|--|
| Nel 1° anno | 100 % del valore del veicolo assicurato | Valore attuale +20 % |
| Nel 2° anno | 100 % del valore del veicolo assicurato | Valore attuale +20 % |
| Nel 3° anno | 90-80 % del valore del veicolo assicurato | Valore attuale +20 % |
| Nel 4° anno | 80-70 % del valore del veicolo assicurato | Valore attuale +20 % |
| Nel 5° anno | 70-60 % del valore del veicolo assicurato | Valore attuale +20 % |
| Nel 6° anno | 60-50 % del valore del veicolo assicurato | Valore attuale +20 % |
| Nel 7° anno | 50-40 % del valore del veicolo assicurato | Valore attuale +20 % |
| Più di 7 anni | Valore attuale | Valore attuale |

2. Per il tipo di indennizzo «Valore attuale»

Le prestazioni sono limitate al valore attuale.

Deduzioni e indennizzo massimo

La franchigia concordata e il valore residuo del veicolo che ha avuto un incidente sono detratti dall'indennizzo. Se il valore residuo non è detratto, il veicolo che ha avuto un incidente è di proprietà di Generali.

In caso di indennizzo riceve al massimo il prezzo di acquisto pagato per il suo veicolo, ma comunque non meno del valore attuale.

b) Con danno parziale

Se non avviene un danno totale, paghiamo le spese per la riparazione del veicolo e degli accessori speciali. La definizione di danno totale è indicata nella spiegazione dei termini.

Deduzioni e indennizzo massimo

Se le spese di riparazione sono superiori al normale a causa di una manutenzione carente oppure a causa di danni già presenti o non riparati, lei deve pagare personalmente una parte delle spese. Questo vale anche se la riparazione ha migliorato lo stato del veicolo.

Se desidera un pagamento anziché una riparazione, paghiamo al massimo il valore attuale del veicolo meno il valore residuo.

Se viene concordato di non eseguire la riparazione, indennizziamo solo il minore valore per le roulotte (ad es. camper). Se è stata concordata una franchigia, allora la franchigia viene detratta.

40. Prestazioni complementari

Se avviene un sinistro assicurato, paghiamo al massimo: le spese per i pernottamenti e il rientro in treno presso il domicilio svizzero. Se il veicolo non può essere condotto dal conducente, paghiamo anche il rimpatrio del suo veicolo in Svizzera.

- CHF 750.- per sinistri in Svizzera
- CHF 1 500.- per sinistri entro il territorio estero che rientra nella validità.

In aggiunta paghiamo eventuali importi di dazio.

41. Commissione arbitrale

Se ci sono controversie sull'obbligo di Generali di effettuare un pagamento, allora decide il tribunale locale.

Se ci sono controversie sull'importo del suo indennizzo, allora decide una commissione arbitrale. La commissione arbitrale è composta da due periti. Uno è scelto da lei (contraente risp. avente diritto), uno è scelto da Generali. Se una delle parti è invitata per iscritto a nominare un perito e non lo nomina, allora il perito viene nominato dal presidente del tribunale su richiesta dell'altra parte. Se i due periti non sono d'accordo, i due periti nominano un arbitro. Se i due periti non sono d'accordo sulla scelta dell'arbitro, l'arbitro viene scelto dal presidente del tribunale. L'arbitro deciderà sui punti di disaccordo, tenendo presenti i limiti stabiliti dai pareri dei due periti. Le spese del suo perito sono a suo carico. Le spese dell'arbitro sono per metà a suo carico e per metà a carico di Generali. La decisione della commissione arbitrale è vincolante, se non viene dimostrato che questa decisione è significativamente e palesemente diversa dalle circostanze reali.

42. Cessione e costituzione in pegno di diritti

Lei può cedere o costituire in pegno i suoi diritti alle prestazioni assicurate solo se Generali concede il consenso esplicito.

43. Assicurazione casco preventiva

Generali le concede per 30 giorni la copertura assicurativa di casco integrale per i veicoli fino a quattro anni d'esercizio. Generali le concede la copertura assicurativa di casco parziale per i veicoli da cinque a dieci anni d'esercizio. Questo vale a partire dalla data nella quale viene emesso il suo attestato di assicurazione e a partire dal rilascio del permesso delle autorità.

La copertura assicurativa casco preventiva è valida per le autovetture fino a massimo CHF 150 000.-, per le moto fino a CHF 35 000.- e per i veicoli utilitari (furgoni e camion) fino a CHF 400 000.-. È determinante il prezzo di catalogo inclusi tutti gli accessori speciali.

La copertura assicurativa di casco integrale è valida solo per le moto di cilindrata superiore a 50,01 cm³ e con un prezzo di catalogo di almeno CHF 5 000.- (incl. accessori speciali). Se avviene un danno da collisione, allora lei deve pagare personalmente i primi CHF 1 000.- dell'indennizzo.

Inoltre per questa copertura è necessario stipulare il contratto di assicurazione di casco integrale o parziale entro 30 giorni.

44. Protezione bonus

La maggior parte dei sinistri modifica il suo grado di premio. Con Generali lei può quindi stipulare una protezione bonus. Se lei stipula una protezione bonus, allora il suo grado di premio rimane invariato, per ogni anno civile, al primo sinistro annunciato che modifica il grado di premio.

D. Assicurazione infortuni

45. Motivo dell'assicurazione

1. Generali offre copertura assicurativa per gli infortuni avvenuti durante l'utilizzo del suo veicolo assicurato. Sono assicurati anche gli infortuni che accadono salendo o scendendo dal veicolo, quelli che accadono lavorando al veicolo fuori casa (per esempio riparazioni d'emergenza) e quelli che accadono in caso di soccorso d'emergenza su strada.

2. Per infortunio s'intende un evento dannoso, improvviso e involontario causato al corpo umano da un fattore esterno straordinario.

Anche se non sono causate da un fattore esterno straordinario, le lesioni corporali indicate in questo elenco completo sono considerate infortuni se non possono essere attribuite, in modo esplicito, a una malattia o a fenomeni di degenerazione:

- a) fratture
- b) lussazioni di articolazioni
- c) lacerazioni del menisco
- d) lacerazioni muscolari
- e) stiramenti muscolari
- f) lacerazioni dei tendini
- g) lesioni dei legamenti
- h) lesioni del timpano

46. Persone assicurate

Sono assicurate le persone indicate nella sua polizza (o in eventuali aggiunte alla stessa polizza).

47. Persone non assicurate

Sono esclusi dall'assicurazione:

1. conducenti che non hanno la licenza di condurre prevista dalla legge o che non rispettano le disposizioni previste dalla legge; sono esclusi anche i passeggeri che, prestando la dovuta attenzione, potrebbero accorgersi di queste mancanze;

2. persone che utilizzano il suo veicolo senza l'autorizzazione del proprietario o del detentore oppure le persone che lo utilizzano per corse alle quali non erano autorizzate; lo stesso vale anche per i passeggeri che sapevano che il veicolo era usato in modo contrario alla legge;

3. passeggeri di furgoni e camion che viaggiano al di fuori della cabina di guida.

48. Restrizioni della copertura assicurativa

Sono escluse dalla copertura le lesioni corporali e i danni alla salute subiti dalle persone assicurate (secondo l'art. 45 CGA):

- 1.** a causa di eventi bellici
 - in Svizzera;
 - all'estero, tranne se gli assicurati sono sorpresi dagli eventi bellici e se l'infortunio avviene entro 14 giorni dal primo di questi eventi;
- 2.** in caso di disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e di misure pre-

se contro di essi; ma solo se lei non può provare di non essersi schierato dalla parte degli agitatori e di non avere partecipato in modo attivo alla rivolta;

3. in seguito a terremoti in Svizzera;

4. se lei commette un delitto intenzionale o tenta di commetterlo;

5. in caso di corse su tracciati di gara, corse su circuiti o su aree soggette a traffico utilizzate per questo scopo; durante la partecipazione a corse di allenamento o gare fuori strada o corsi di guida; sono assicurati i danni provocati nel corso di spostamenti in Svizzera durante i corsi previsti presso coloro che offrono tali corsi e hanno la relativa licenza;

6. in caso di infortuni provocati mentre il suo veicolo era sequestrato dalle autorità civili o militari;

7. in seguito all'effetto di radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, in particolare dell'energia nucleare, escl. le radiazioni provocate da un infortunio assicurato;

8. in caso di assunzione di farmaci, droghe e sostanze chimiche non a scopo medico.

Se quando avviene l'infortunio il numero di passeggeri del veicolo supera il numero massimo di occupanti ammesso, allora Generali riduce le prestazioni. La riduzione delle prestazioni è proporzionale al rapporto tra questo numero massimo e il numero effettivo di occupanti.

49. Targhe professionali

L'assicurazione non è valida nei suoi locali e sui rispettivi terreni. Non si applica inoltre per minibus e autobus.

50. Indennità giornaliera

La persona assicurata ha diritto a un'indennità giornaliera a partire dal giorno nel quale è andata dal medico, al più presto a partire dal giorno dopo l'infortunio. Se nel contratto è stato concordato un periodo di attesa, allora questo periodo di attesa inizia dalla data nella quale inizia il diritto all'indennità giornaliera. Generali versa l'indennità giornaliera alla persona assicurata anche per le domeniche e i giorni festivi. Questo però avviene solo durante il trattamento medico o durante un eventuale soggiorno di cura (cfr. l'art. 52 cifra 1 cpv. 3 CGA). Inoltre questo può durare al massimo 730 giorni nell'arco di cinque anni da quando è avvenuto l'infortunio.

Fino a quando la persona assicurata è incapace al lavoro al 100%, riceve l'indennità giornaliera completa. L'importo si riduce in modo proporzionale se l'incapacità di lavoro è parziale. Il versamento dell'indennità giornaliera finisce quando termina il trattamento medico regolare oppure quando non è più necessario perché lo stato di salute del paziente rimane invariato.

I giovani non hanno diritto all'indennità giornaliera se al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto 16 anni e non hanno reddito da lavoro.

51. Indennità giornaliera ospedaliera

Generali versa alla persona assicurata l'indennità giornaliera ospedaliera concordata per il periodo di ricovero all'ospedale e di cura necessario (cfr. l'art. 52 cifra 1 cpv. 3 CGA); questo vale al massimo per 730 giorni nell'arco di cinque anni da quando è avvenuto l'infortunio. In aggiunta all'indennità giornaliera ospedaliera Generali può versare anche un'indennità giornaliera (ai sensi dell'art. 50 CGA) e rimborsare le spese di cura (ai sensi dell'art. 52 CGA).

Se la persona assicurata viene curata in casa, in seguito all'incapacità di guadagno dovuta all'infortunio, sono assicurate anche le spese per i lavori domestici. Queste spese devono essere documentate e i lavori domestici devono essere sbrigati da una persona che non vive nella stessa economia domestica. Per questo Generali paga fino alla metà dell'indennità giornaliera ospedaliera per 150 giorni di cura al massimo.

52. Spese di cura

Generali paga le spese indicate alle cifre 1–5 se queste emergono nei cinque anni successivi all'infortunio.

1. Spese necessarie per la persona assicurata per degenze ospedaliere, soggiorni di cura, medici, dentisti, farmacia, bagni termali, massaggi e altri trattamenti medici. Generali paga anche le spese per trattamenti effettuati da un chiropratico diplomato ufficialmente riconosciuto, se il trattamento risulta necessario.

In caso di infortuni ai denti di bambini e giovani, Generali paga le spese per i necessari trattamenti dentistici intermedi e per la riparazione conclusiva. Questo vale anche se l'infortunio risale a oltre cinque anni prima. Questo vale anche fino al giorno in cui la persona assicurata compie 23 anni. Se lei lo richiede, versiamo il denaro anche in base al preventivo.

Per ospedale s'intende qualsiasi istituto che ricovera soltanto persone che hanno subito infortuni o sono ammalate e che è controllato da un medico patentato. Si considerano soggiorni di cura tutti i soggiorni fuori casa trascorsi come paziente in un istituto di cura, in un albergo, in una clinica pluridisciplinare o d'altitudine. Questo vale a condizione che le cure siano dirette da un medico e che siano state prescritte dal medico con il consenso di Generali.

2. Generali paga le spese per interventi estetici necessari a causa dell'infortunio. Questo avviene nei limiti della somma di assicurazione, al massimo tuttavia CHF 10000.–.

3. Durante il periodo delle misure di cura Generali paga le spese seguenti (secondo la cifra 1):

spese per il servizio fornito da personale sanitario diplomato o per il servizio messo a disposizione da un'istituzione privata o pubblica; spese per il noleggio di mezzi ausiliari (in caso di cure a domicilio).

4. Spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici. Se questi strumenti ausiliari sono stati danneggiati o distrutti a causa di un evento avvenu-

to nell'ambito di una misura di cura (cfr. cifra 1), allora Generali paga anche la riparazione o la sostituzione al valore a nuovo.

5. Generali paga le spese per:

- a)** tutti i trasporti della persona assicurata necessari a causa dell'infortunio. Ma le spese per trasporti per via aerea sono rimborsate soltanto se questi trasporti sono indispensabili per motivi medici o tecnici. Se la persona assicurata non può guidare o utilizzare i mezzi di trasporto pubblici per motivi di salute, allora Generali paga anche il trasporto della persona assicurata dall'ospedale al suo domicilio nell'ambito di un trattamento medico ambulatoriale;
- b)** operazioni di salvataggio della persona assicurata, se queste operazioni non sono dovute a malattia;
- c)** operazioni di recupero del cadavere, se la persona è deceduta a causa di un infortunio assicurato;
- d)** un'operazione di ricerca a scopo di salvataggio o recupero della persona assicurata, al massimo CHF 20000.–.

Se le spese di cura sono assicurate presso varie compagnie di assicurazioni, la persona assicurata riceve complessivamente un importo massimo pari alle spese effettive causate dall'infortunio. Generali paga un importo che corrisponde al rapporto fra le prestazioni assicurate e l'importo totale di tutte le prestazioni delle altre compagnie di assicurazioni.

Generali non paga le spese di cura e le spese per protesi se queste

- sono pagate da un terzo responsabile,
- sono pagate da un'altra assicurazione secondo la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'assicurazione malattia o assicurazione complementare (LAMal/LCA), l'assicurazione per l'invalidità (LAI) o l'assicurazione militare (LAM).

Se Generali paga le spese al posto di un'altra persona, che dovrebbe pagarle secondo la responsabilità civile, questa persona deve rimborsare le spese a Generali.

53. Decesso

Se una persona assicurata decede a causa delle conseguenze di un infortunio (ai sensi dell'art. 45 ss. CGA) nell'arco di cinque anni da quando è avvenuto l'infortunio, allora Generali paga la somma assicurata come capitale di decesso alle persone di seguito indicate nell'ordine seguente:

1. coniugi risp. partner registrati o conviventi e figli per metà ciascuno (figli in parti uguali). In mancanza di uno dei figli: ai suoi discendenti nel quadro della sua quota. In assenza di figli, l'intero capitale di decesso spetta al coniuge, al partner registrato o al partner convivente. In mancanza del coniuge, partner registrato o convivente, l'intero capitale di decesso spetta ai figli in parti uguali,

2. genitori in parti uguali,

3. fratelli e sorelle in parti uguali. In mancanza di uno dei fratelli/delle sorelle: ai suoi discendenti nel quadro della sua quota.

I figliastri, figli adottivi e in affidamento sono considerati come i figli propri. Per figli in affidamento s'intendono quelli che quando è avvenuto l'infortunio godevano delle cure e dell'educazione della persona assicurata a titolo gratuito e in maniera duratura.

Una persona di sesso uguale o di sesso opposto è considerata partner convivente se al momento del decesso può provare di aver vissuto senza interruzioni per almeno cinque anni nella stessa economia domestica della persona assicurata.

Se la persona assicurata non ha ancora compiuto 16 anni, allora in caso di decesso la prestazione è al massimo di CHF 10000.-.

Se non ci sono superstiti indicati, allora Generali paga le spese di sepoltura, se queste spese di sepoltura non sono pagate da un altro assicuratore o da un terzo responsabile. Generali paga al massimo fino al 25 % della somma in caso di decesso.

54. Invalidità

Se una persona assicurata diventa invalida in maniera permanente a causa di un infortunio, allora Generali paga un'indennità in modo proporzionale al grado d'invalidità, se questo grado di invalidità è almeno del 26 %.

A. Calcolo del grado d'invalidità

1. Nei casi seguenti il grado d'invalidità è definito in modo vincolante:

in caso di perdita totale o perdita completa dell'uso

| | |
|--|-------|
| delle due braccia o mani, di ambedue le gambe o piedi | 100 % |
| di un braccio o di una mano e simultaneamente di una gamba o di un piede | 100 % |
| di un braccio all'altezza o al disopra del gomito | 70 % |
| di un avambraccio o di una mano | 60 % |
| di un pollice | 22 % |
| di un indice | 14 % |
| di un altro dito | 8 % |
| di una gamba all'altezza o al disopra del ginocchio | 60 % |
| di una gamba al disotto del ginocchio | 50 % |
| di un piede | 40 % |
| della vista dei due occhi | 100 % |
| della vista d'un occhio | 30 % |
| della vista d'un occhio, se quella dell'altro occhio era già persa completamente prima del verificarsi del caso d'assicurazione | 70 % |
| dell'udito delle due orecchie | 60 % |
| dell'udito d'un orecchio | 15 % |
| dell'udito d'un orecchio, se quello dell'altro orecchio era già perso completamente prima del verificarsi del caso d'assicurazione | 45 % |

2. In caso di perdita parziale o perdita parziale dell'uso si applica un grado d'invalidità inferiore in modo proporzionale.

3. In caso di perdita o perdita dell'uso di più parti del corpo si sommano le singole percentuali; il grado d'invalidità non può tuttavia superare il 100 %.

4. Se le parti del corpo interessate mancavano in parte già prima dell'infortunio oppure se era già presente una perdita parziale dell'uso, il grado d'invalidità già esistente si deduce.

5. Nei casi che non sono citati, il grado d'invalidità è definito da un medico secondo i tassi percentuali indicati alla cifra 1.

6. Il grado d'invalidità è definito appena si può constatare un'invalidità che si presume che sia definitiva. In ogni caso il grado d'invalidità deve essere definito entro cinque anni dopo l'infortunio.

B. Invalidità semplice o progressiva

Generali calcola il capitale d'invalidità in base alla variante di prestazione A (invalidità progressiva). L'assicurazione d'invalidità progressiva non vale però per le persone che quando è avvenuto l'infortunio avevano già compiuto il 65° anno di età. Per queste persone calcoliamo il capitale d'invalidità secondo la variante B (invalidità semplice).

Il capitale è indicato in per cento della somma di assicurazione concordata nella sua polizza e ammonta a:

| Grado d'inv. % | Capitale secondo variante | |
|----------------|---------------------------|--------|
| | A in % | B in % |
| 26 | 28 | 26 |
| 27 | 31 | 27 |
| 28 | 34 | 28 |
| 29 | 37 | 29 |
| 30 | 40 | 30 |
| 31 | 43 | 31 |
| 32 | 46 | 32 |
| 33 | 49 | 33 |
| 34 | 52 | 34 |
| 35 | 55 | 35 |
| 36 | 58 | 36 |
| 37 | 61 | 37 |
| 38 | 64 | 38 |
| 39 | 67 | 39 |
| 40 | 70 | 40 |
| 41 | 73 | 41 |
| 42 | 76 | 42 |
| 43 | 79 | 43 |
| 44 | 82 | 44 |
| 45 | 85 | 45 |
| 46 | 88 | 46 |
| 47 | 91 | 47 |
| 48 | 94 | 48 |
| 49 | 97 | 49 |
| 50 | 100 | 50 |
| 51 | 105 | 51 |

| Grado d'inv. % | Capitale secondo variante | |
|----------------|---------------------------|--------|
| | A in % | B in % |
| 52 | 110 | 52 |
| 53 | 115 | 53 |
| 54 | 120 | 54 |
| 55 | 125 | 55 |
| 56 | 130 | 56 |
| 57 | 135 | 57 |
| 58 | 140 | 58 |
| 59 | 145 | 59 |
| 60 | 150 | 60 |
| 61 | 155 | 61 |
| 62 | 160 | 62 |
| 63 | 165 | 63 |
| 64 | 170 | 64 |
| 65 | 175 | 65 |
| 66 | 180 | 66 |
| 67 | 185 | 67 |
| 68 | 190 | 68 |
| 69 | 195 | 69 |
| 70 | 200 | 70 |
| 71 | 205 | 71 |
| 72 | 210 | 72 |
| 73 | 215 | 73 |
| 74 | 220 | 74 |
| 75 | 225 | 75 |
| 76 | 230 | 76 |
| 77 | 235 | 77 |
| 78 | 240 | 78 |
| 79 | 245 | 79 |
| 80 | 250 | 80 |
| 81 | 255 | 81 |
| 82 | 260 | 82 |
| 83 | 265 | 83 |
| 84 | 270 | 84 |
| 85 | 275 | 85 |
| 86 | 280 | 86 |
| 87 | 285 | 87 |
| 88 | 290 | 88 |
| 89 | 295 | 89 |
| 90 | 300 | 90 |
| 91 | 305 | 91 |
| 92 | 310 | 92 |
| 93 | 315 | 93 |
| 94 | 320 | 94 |
| 95 | 325 | 95 |
| 96 | 330 | 96 |
| 97 | 335 | 97 |
| 98 | 340 | 98 |
| 99 | 345 | 99 |
| 100 | 350 | 100 |

C. Danni estetici

Se ha subito gravi pregiudizi estetici, ad esempio cicatrici, in seguito a un infortunio, allora Generali le paga un indennizzo.

Questo vale se lei non ha già diritto a una prestazione d'invalidità – secondo le lettere A e B – e soltanto se questi pregiudizi le causano svantaggi a livello professionale o sociale. L'importo dell'indennizzo è il 10 % della somma di assicurazione in caso d'invalidità indicata nella polizza per la deformazione del viso e il 5 % per la deformazione di altre parti del corpo solitamente visibili. L'importo dell'indennizzo massimo è di CHF 10000.–.

D. Scadenza

Generali paga le prestazioni dovute appena è constatato il danno estetico o l'invalidità che si presume che sia definitiva e dopo che termina il pagamento di eventuali indennità giornaliere.

55. Danneggiamento di bagagli e accessori

È assicurato il danneggiamento di vestiti e oggetti portati con sé per l'uso personale (bagaglio di viaggio). Ciò vale per i veicoli senza accordo particolare fino al massimo a CHF 1000.– per persona e caso di sinistro.

Se viene distrutto l'intero bagaglio, allora Generali paga un anticipo di CHF 500.– per persona e sinistro per l'acquisto degli oggetti indispensabili (starter kit).

Nel caso di automobili e veicoli utilitari Generali paga inoltre le spese per la riparazione o la sostituzione degli accessori danneggiati seguenti: sedili, coprisedili, tappetini, cinture di sicurezza e poggiatesta, fino a un importo massimo di CHF 1000.– per ogni caso di sinistro.

Generali paga queste spese soltanto se il bagaglio e gli accessori sono danneggiati a causa di un infortunio coperto da questo contratto. Deve esistere una relazione tra l'infortunio e il danneggiamento, oppure il danno deve poter essere attribuito al soccorso prestato a persone coinvolte in un incidente stradale. Le stesse prestazioni sono fornite ai terzi che prestano soccorso alle persone assicurate.

In caso di danno totale Generali paga le spese per il nuovo acquisto (valore a nuovo). In caso di danno parziale Generali paga le spese per la pulizia, la riparazione o il ripristino.

Non sono assicurati: gioielli, oggetti preziosi, contanti, cartevallori (anche buoni benzina), libretti di risparmio e oggetti per uso professionale, come utensili o collezioni di campioni.

Sono esclusi dalla copertura i diritti di rivalsa e di compensazione di terzi per prestazioni che questi terzi hanno fornito alla persona danneggiata.

56. Malattie e infermità preesistenti

Se la persona assicurata soffre di malattie, patologie o infermità già prima dell'infortunio e se queste malattie, patologie o infermità hanno effetti negativi sulle conseguenze dell'infortunio, allora Generali riduce le prestazioni. Lo stesso vale per le infermità che non sono dovute all'infortunio e che hanno effetti negativi sulle conseguenze dell'infortunio. La riduzione avviene in modo proporzionale sulla base della stima di un esperto. La riduzione non riguarda l'assicurazione delle spese di cura (art. 52 CGA).

57. Cessione e costituzione in pegno di diritti

Può cedere o costituire in pegno i suoi diritti alle prestazioni assicurate solamente con l'esplicito consenso di Generali.

58. Assistance medica

Per le prestazioni Assistance (artt. 58–61 CGA) abbiamo un partner: la Europ Assistance Suisse SA di Nyon fornisce queste prestazioni per lei a nostre spese.

Se il suo veicolo è coinvolto in un incidente stradale, allora l'Assistance medica paga le prestazioni indicate agli artt. 58–61 CGA per tutti i passeggeri assicurati.

Se un passeggero è già assicurato in un'altra assicurazione, allora le prestazioni dell'Assistance medica si limitano alla parte non assicurata da tale assicurazione.

Noi paghiamo in ogni caso un anticipo sulle prestazioni. La persona assicurata deve poi rimborsare l'anticipo a Generali o all'altra sua assicurazione.

59. Assistance medica all'estero

1. Trasporto/Rimpatrio in Svizzera

Le prestazioni Assistance sono valide solo se il suo viaggio non dura più di 90 giorni. Se una delle persone assicurate subisce un infortunio durante il viaggio, i medici di Europ Assistance contattano il medico sul posto per garantire un disbrigo ottimale nell'interesse della persona assicurata. Non appena lo stato di salute della persona assicurata lo permette, nel quadro delle disposizioni dei medici Europ Assistance organizza e paga

- il rimpatrio della persona assicurata al suo luogo di domicilio oppure
- il suo trasporto, se necessario sotto sorveglianza medica, in un ospedale idoneo nelle vicinanze del suo luogo di domicilio. Il trasporto avviene mediante ambulanza, treno (prima classe, cuccetta o posto a sedere), volo di linea o volo per trasporti sanitari.

Previo accordo con i medici, Europ Assistance può provvedere a un primo trasporto della persona assicurata in un ospedale idoneo nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto l'infortunio. In tal caso è Europ Assistance a organizzare un letto in questo ospedale.

Non appena i medici di Europ Assistance ritengono che lo stato di salute della persona assicurata permette di trasportarla senza sorveglianza medica, Europ Assistance organizza e paga il biglietto aereo di classe economy per il viaggio di ritorno al luogo di domicilio.

Questo trasporto può avvenire solo con il consenso dei medici di Europ Assistance e previo accordo con il medico nel luogo dell'infortunio.

Per quanto riguarda il momento e il mezzo di trasporto e anche il luogo dell'eventuale degenza ospedaliera, valgono solo lo stato di salute della persona assicurata e le disposizioni in vigore della polizia sanitaria.

Queste prestazioni non si possono aggiungere alla prestazione descritta all'art. 52 cifra 5 lett. a) CGA.

2. Anticipi per spese ospedaliere

Se la persona assicurata è ricoverata in ospedale durante il viaggio, allora ha diritto a un anticipo di CHF 5000.– per ogni sinistro da parte di Europ Assistance. Devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- il trattamento deve avvenire previo consenso dei medici di Europ Assistance,
- il trasporto della persona assicurata non è possibile secondo i medici di Europ Assistance.

L'anticipo non è più dovuto a partire dal giorno in cui Europ Assistance può provvedere al trasporto della persona assicurata.

L'anticipo viene addebitato alla persona assicurata in un secondo momento.

Se l'importo dovuto non è versato entro 30 giorni, viene fatturato un interesse di mora del 5 %.

3. Spese per persone di accompagnamento

a) Se la persona che ha subito l'infortunio viaggia accompagnata, vale quanto segue: se la persona assicurata è ricoverata in ospedale nel luogo dell'infortunio, Europ Assistance si assume le spese imprevedute per il pernottamento (camera e colazione) di una persona a lei vicina che si trova nel luogo dell'infortunio, al massimo CHF 150.– a notte per non più di 7 giorni. Sono escluse le spese per il vitto e le spese telefoniche.

b) Se la persona infortunata viaggia da sola, vale quanto segue: se la persona che ha subito l'infortunio viaggia senza essere accompagnata, Europ Assistance organizza e paga il viaggio di andata e ritorno di un accompagnatore all'ospedale nel luogo dell'infortunio, in treno (1a classe) o in aereo (classe economy) a partire dalla Svizzera. Questo però vale soltanto se sul luogo dell'infortunio non ci sono persone vicine alla persona che ha subito l'infortunio e se i medici di Europ Assistance ritengono che il trasporto della persona assicurata possa avvenire al più presto dopo sette giorni.

Anche in questo caso Europ Assistance copre le spese di pernottamento (camera e colazione) di al massimo CHF 150.– a notte per non più di 7 giorni. Sono escluse le spese per il vitto e le spese telefoniche.

4. Soggiorno prolungato in albergo

Se lo stato di salute della persona assicurata non richiede un ricovero in ospedale né un rimpatrio, ma la persona infortunata non può affrontare il viaggio di ritorno, Europ Assistance paga le spese imprevedute per il soggiorno prolungato in albergo (pernottamento e colazione). Europ Assistance paga al massimo CHF 150.– a notte e per non più di 7 giorni. Sono escluse le spese per il vitto e le spese telefoniche.

5. Accompagnamento e assistenza dei figli

Se durante il viaggio la persona assicurata è ricoverata in ospedale sul posto e non può occuparsi dei propri figli che

la accompagnano e che hanno meno di 16 anni, Europ Assistance organizza e paga il viaggio di andata e ritorno per un accompagnatore o una hostess. Questo vale però solo per accompagnare i bambini al luogo di domicilio in Svizzera, in treno (1a classe) o in aereo (classe economy). Le spese per i biglietti ferroviari o aerei dei bambini sono a carico della famiglia.

6. Acquisto di medicinali indispensabili

Se durante il viaggio la persona assicurata esaurisce senza colpa i medicinali che le erano stati prescritti prima della partenza, allora i medici di Europ Assistance le procurano i medicinali necessari o medicinali simili nel paese di viaggio. Se non dovessero riuscirci, Europ Assistance procura il medicamento in Svizzera e lo fa pervenire alla persona assicurata al più presto con il mezzo di trasporto più veloce.

I costi per l'acquisto e l'invio sono pagati da Europ Assistance. Le spese per l'acquisto sono anticipate da Europ Assistance e devono essere rimborsate entro 30 giorni dopo il rientro della persona assicurata in Svizzera. In caso contrario vengono fatturati interessi di mora del 5 %.

7. Rimpatrio del cadavere in caso di decesso

Se una persona assicurata decede nel corso del viaggio, Europ Assistance organizza e paga il trasporto del cadavere fino al luogo della sepoltura in Svizzera.

Europ Assistance paga inoltre tutte le spese per i preparativi e le misure particolari adottate per il trasporto.

Questa prestazione non si può sommare alla prestazione descritta all'art. 52 cifra 5 lett. a) CGA. Europ Assistance partecipa inoltre ai costi della bara fino a un massimo di CHF 800.–.

Le ulteriori spese (funerale, corteo funebre, sepoltura) sono a carico della famiglia.

60. Assistance medica in Svizzera

Le nostre prestazioni includono:

- consulenza telefonica, assistenza e organizzazione prima, durante e dopo il ricovero in ospedale
- informazione e supporto per questioni mediche o riguardanti i possibili trattamenti
- informazioni su medici, terapeuti, cliniche, centri di salute, bagni termali e anche le relative discipline e i servizi

- invio di materiale informativo
- organizzazione di appuntamenti medici
- richiesta di offerte
- coordinamento del ricovero, della dimissione o dello spostamento in un altro istituto
- richiesta di informazioni circa lo stato di salute e la procedura
- organizzazione di: Spitex, riabilitazione, cure, case di riposo e di cura, aiuti domestici
- organizzazione di mezzi ausiliari speciali (stampelle, sedia a rotelle, letto elettrico, protesi, occhiali, apparecchi acustici, metti ausiliari ortopedici)
- organizzazione di trasporti per cure ambulatoriali
- servizi su richiesta (fiori, taxi ecc.)

61. Restrizione dell'estensione della copertura (rel. agli artt. da 58 a 60 CGA)

Europ Assistance non può in alcun caso sostituire un servizio d'emergenza, come la polizia o i pompieri.

1. Non sono assicurati (a integrazione dell'art. 48 CGA):

- misure adottate e spese sostenute senza il consenso preventivo di Europ Assistance, e anche misure e spese non indicate in modo esplicito negli articoli 58–60 CGA.
- situazioni avvenute durante gli scioperi.
- il trasporto secondo l'art. 59 cifra 1 CGA per ferimenti lievi che possono essere trattati nel luogo dell'infortunio e che non causano l'interruzione o il termine del viaggio della persona assicurata,
- costi per bagagli in più sui voli aerei e spese di trasporto dei bagagli che non possono essere trasportati insieme alla persona assicurata,
- spese di vitto e spese telefoniche,
- spese per le quali non sono disponibili i giustificativi originali.

2. Rifiuto della responsabilità e forza maggiore

Europ Assistance non risponde dei danni se le prestazioni non possono essere fornite o se sono fornite in ritardo a causa di forza maggiore o di eventi come guerre civili o guerre esterne, instabilità politica, rivolte e disordini interni, atti terroristici, rappresaglie, limitazione della libera circolazione di persone e merci, sciopero, esplosioni o catastrofi naturali.

E. Soccorso stradale 24 ore su 24 e Assistance

Per il soccorso stradale 24 ore su 24 e l'Assistance abbiamo un partner: la Europ Assistance Suisse SA di Nyon eroga queste prestazioni per lei a nostre spese.

62. Aspetti generali

Se ha stipulato un'assicurazione casco, riceve automaticamente anche il soccorso stradale 24 ore su 24 e l'Assistance.

63. Veicoli assicurati (fino a 7,5t) e persone assicurate

La sua assicurazione è valida solo per

- autovetture,
- autocaravan leggeri e roulotte,
- furgoni,
- moto e
- rimorchi con un peso a vuoto fino a 750 kg. (a differenza dell'art. 3 CGA).

Il presente elenco è esaustivo.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa

- vetture a noleggio,
- veicoli con targhe professionali,
- veicoli per il trasporto di persone a scopi commerciali (ad es. taxi) e
- vetture di scuola guida.

Sono assicurati

- lei come contraente (persona privata o azienda),
- il detentore del veicolo,
- il conducente del veicolo e
- i passeggeri del veicolo assicurato.

64. Quando è valida l'assicurazione?

Le prestazioni Assistance sono valide solo se il suo viaggio non dura più di 90 giorni consecutivi.

65. Eventi assicurati

Il soccorso stradale 24 ore su 24 e l'Assistance aiutano nei casi seguenti:

1. Panne

Ha diritto ad aiuto in caso di panne. Per panne intendiamo qualsiasi difetto materiale meccanico o elettronico che fa sì che il veicolo debba essere portato in un garage o un'officina per la riparazione (soccorso stradale o traino).

Ha diritto al soccorso stradale anche nei casi seguenti:

- Ha dimenticato la chiave del veicolo nel veicolo stesso.
- Ha smarrito la chiave del veicolo.
- Ha forato una gomma.
- Ha fatto rifornimento usando un carburante errato.

Non ha diritto alle prestazioni in caso di

- ritiro del prodotto,
- installazione di accessori,
- verniciatura e
- falso allarme.

2. Infortunio

Ha diritto ad aiuto in caso di infortunio.

Per infortunio intendiamo

- qualsiasi collisione,
- l'urto con un oggetto fisso o mobile,
- il ribaltamento,
- l'uscita di strada,
- incendio o esplosione,

che fa sì che il veicolo debba essere portato in un garage o un'officina per la riparazione (soccorso stradale o traino).

3. Furto

Ha diritto ad aiuto in caso di furto. Il veicolo è considerato rubato non appena lei sporge denuncia all'autorità competente (polizia) e invia una dichiarazione di furto a Europ Assistance.

4. Tentativo di furto

Ha diritto ad aiuto in caso di tentativo di furto. Per tentativo di furto intendiamo qualsiasi atto doloso che fa sì che il veicolo debba essere portato in un garage o un'officina per la riparazione (soccorso stradale o traino). Deve sporgere denuncia all'autorità competente (polizia) e recapitarne una copia a Europ Assistance.

66. Indisponibilità del veicolo

L'indisponibilità del veicolo inizia nel momento in cui viene lasciato nel garage più vicino. Il meccanico deve indicare la durata dell'indisponibilità nel momento in cui prende in carico il veicolo. L'indisponibilità termina quando i lavori di riparazione sono effettivamente conclusi

67. Fornitura di una vettura a noleggio

In caso di sinistro può noleggiare un veicolo sostitutivo disponibile nel luogo del sinistro. Per la vettura a noleggio valgono le normali disposizioni del noleggiatore (età minima, carta di credito ecc.).

L'assicurazione paga i costi per ripristinare la sua mobilità. L'assicurazione non paga i costi per il proseguimento dell'attività commerciale e non versa indennizzi in caso di mancata attività.

68. Soccorso stradale 24 ore su 24 e prestazioni Assistance

1. Prestazioni in Svizzera:

1.1. Soccorso stradale/traino

Europ Assistance organizza e copre il soccorso stradale nel luogo del sinistro oppure traina il veicolo fino al garage più vicino. Ciò fino all'importo massimo di CHF 2000.-.

1.2. Indisponibilità del veicolo

1.2.1. Attesa dei lavori di riparazione

Può attendere nel luogo del sinistro che il suo veicolo sia riparato. Se a tal fine necessario, Europ Assistance le paga le spese dell'hotel (camera con colazione) per una notte fino a max. CHF 150.- per persona assicurata.

1.2.2. Trasporto dell'assicurato

Se non può aspettare che il suo veicolo venga riparato oppure quest'ultimo è stato rubato, Europ Assistance la aiuta a proseguire il viaggio. Può proseguire il suo viaggio fino alla destinazione o al domicilio risp. per gli stranieri può tornare alla sua dimora abituale in Svizzera con

- un biglietto ferroviario di 1ª classe oppure
- una vettura a noleggio (al massimo di categoria equivalente) fino a max. 24 ore.

Europ Assistance decide se il viaggio sarà effettuato con il treno o con la vettura a noleggio.

1.2.3. Ritiro del veicolo

Non appena la riparazione del veicolo è stata completata oppure il veicolo rubato viene ritrovato, può ritirarlo. A questo fine, lei (o una persona a sua scelta) riceve da Europ Assistance

- un biglietto ferroviario di 1^a classe
- oppure una vettura a noleggio (al massimo di categoria equivalente) fino al massimo a 24 ore.

Europ Assistance decide se il viaggio sarà effettuato con il treno o con la vettura a noleggio.

1.2.4. Riconduzione del veicolo

Se la riparazione sul posto non è possibile entro 5 giorni, il suo veicolo viene trasportato fino al garage di cui si avvale abitualmente. Europ Assistance organizza e paga tale servizio fino a massimo CHF 1 000.–.

1.2.5. Spese di parcheggio

Europ Assistance si fa carico delle spese di parcheggio fino a massimo CHF 250.–.

2. Prestazioni all'estero:

2.1. Soccorso stradale/traino

Europ Assistance organizza e copre il soccorso stradale nel luogo del sinistro oppure traina il veicolo fino al garage più vicino. Ciò fino all'importo massimo di CHF 2 000.–.

2.2. Indisponibilità del veicolo fino a 48 ore

Può attendere nel luogo del sinistro che il suo veicolo sia riparato. In questo caso può scegliere tra pernottamento in hotel sul posto o utilizzo di una vettura a noleggio:

- Hotel: se necessario, Europ Assistance le paga le spese dell'hotel (camera con colazione) per massimo 2 notti fino a max. CHF 150.– a notte per persona assicurata.
- Vettura a noleggio: riceve una vettura a noleggio (al massimo di categoria equivalente) per massimo 48 ore. Questa prestazione non può essere combinata con «Ritiro del veicolo» (art. 2.3.3.).

2.3. Indisponibilità del veicolo di oltre 48 ore

2.3.1. Attesa dei lavori di riparazione

Può attendere nel luogo del sinistro che il suo veicolo sia riparato. In questo caso può scegliere tra pernottamento in hotel sul posto o utilizzo di una vettura a noleggio:

- Hotel: se necessario, Europ Assistance le paga le spese dell'hotel (camera con colazione) per massimo 5 notti fino a max. CHF 150.– a notte per persona assicurata.
- Vettura a noleggio: riceve una vettura a noleggio (al massimo di categoria equivalente) per massimo 5 giorni. Questa prestazione non può essere combinata con «Ritiro del veicolo» (art. 2.3.3.).

2.3.2. Trasporto dell'assicurato

Se non può aspettare che il suo veicolo venga riparato oppure quest'ultimo è stato rubato, Europ Assistance la aiuta a proseguire il viaggio. Può proseguire il viaggio fino alla destinazione o al suo domicilio in Svizzera risp. per gli stranieri alla sua dimora abituale in Svizzera con

- un biglietto ferroviario di 1^a classe o biglietti aerei di classe Economy, se il viaggio in treno dura più di 7 ore, oppure
- una vettura a noleggio (al massimo di categoria equivalente) fino a max. 48 ore.

Europ Assistance decide se il viaggio sarà effettuato con il treno o con la vettura a noleggio.

2.3.3. Ritiro del veicolo

Non appena la riparazione del veicolo è stata completata oppure il veicolo rubato viene ritrovato, può ritirarlo. A questo fine, lei (o una persona a sua scelta) riceve da Europ Assistance

- un biglietto ferroviario di 1^a classe o, se il viaggio in treno dura più di 7 ore, un biglietto aereo in classe Economy
- oppure una vettura a noleggio (al massimo di categoria equivalente) fino al massimo a 48 ore.

Europ Assistance decide se il viaggio sarà effettuato con il treno o con la vettura a noleggio.

2.3.4. Riconduzione del veicolo dall'estero

Se la riparazione sul posto non è possibile entro 5 giorni lavorativi oppure il veicolo rubato è stato ritrovato ma non è utilizzabile, il suo veicolo viene trasportato fino al garage in Svizzera di cui si avvale abitualmente. Europ Assistance organizza e paga tale servizio fino a max. il valore attuale del veicolo. Se non è possibile lasciare il veicolo in questo garage, Europ Assistance sceglie il garage più vicino al suo domicilio. Europ Assistance riconduce il veicolo il prima possibile. Europ Assistance non risponde di ritardi non dovuti a propria colpa. Se il veicolo assicurato non viene ricondotto in Svizzera, Europ Assistance la aiuta con le formalità per la distruzione del veicolo. I costi di rottamazione o distruzione del veicolo sono a suo carico.

2.3.5. Spese di parcheggio

Europ Assistance si fa carico delle spese di parcheggio fino a massimo CHF 250.– per sinistro.

2.4. Spese per perizie

Europ Assistance paga max. CHF 250.– per l'accertamento dell'entità del sinistro e la motivazione della riconduzione.

2.5. Invio di pezzi di ricambio all'estero

Se sul luogo del sinistro non è possibile procurarsi pezzi di ricambio necessari per la riparazione, questi vengono ordinati e spediti sul luogo del sinistro il prima possibile da Europ Assistance.

Europ Assistance può anticipare il prezzo d'acquisto dei pezzi di ricambio. In questo caso, lei deve pagare l'importo non appena riceve la fattura. Eventuali tasse doganali sono a suo carico.

2.6. Anticipo delle spese per riparazioni all'estero

Se può continuare il viaggio all'estero con il suo veicolo grazie a una riparazione, Europ Assistance può anticiparle max. CHF 2 000.– per sinistro. Tale importo copre le riparazioni assolutamente necessarie. Non appena riceve la fattura per queste riparazioni, lei deve rimborsare l'anticipo a Europ Assistance entro 30 giorni. Se non è possibile effettuare la riparazione sul posto non riceve alcun anticipo

69. Esclusioni

Non sono assicurati i casi seguenti:

- Costi non espressamente previsti nelle Condizioni complementari e/o sostenuti senza in consenso di Europ Assistance.
- Costi per cui non dispone di giustificativi originali.
- Danni in caso di corse su percorsi di competizione, corse su circuiti o su aree soggette a traffico utilizzate per corse su circuiti.
- Danni durante la partecipazione a corse di allenamento o gare fuori strada o corsi di guida. (Sono assicurati i danni provocati nel corso di spostamenti in Svizzera durante i corsi prescritti dalla legge presso gli offerenti in possesso di una licenza).
- Conseguenze di un abuso di alcol, medicinali, droghe o prodotti simili non prescritti dal medico.
- Conseguenze di atti fraudolenti o conseguenze di tentativi di suicidio.
- Conseguenze di un'indisponibilità del veicolo a causa di lavori di manutenzione.
- Panne ripetute dovute al fatto che lei non ha fatto riparare il veicolo (ad es. batteria difettosa) dopo la prima prestazione di assistenza di Europ Assistance.
- Panne per carenza di carburante.
- Costi della riparazione del veicolo.
- Animali trasportati nel rimorchio.
- Furto di bagagli, materiale e oggetti dimenticati nel o sul veicolo oppure furto di accessori del veicolo (in particolare radio).
- Carburante e spese autostradali.
- Franchigia per vettura a noleggio.
- Costi per bagagli in eccesso sui voli aerei e spese di trasporto dei bagagli che non possono essere trasportati insieme a lei.
- Spese di ristoro (pasti e bevande) e spese telefoniche.
- Costi per un veicolo bloccato.
- Conseguenze di eventi come sciopero, frana, scoscendimento, valanga, maltempo, ciclone, inondazione, piena e altri casi di forza maggiore nonché conseguenze di cause di cui all'art. 36 lett. d delle Condizioni generali dell'assicurazione veicoli.

70. Circostanze eccezionali

Europ Assistance non risponde di cattiva qualità o ritardi nelle prestazioni di assistenza in caso di

- Eventi come guerra civile
- Guerra all'estero
- Incertezza politica nota
- Sommosse
- Attacchi terroristici
- Assembramenti
- Rappresaglie
- Limitazione della libera circolazione di persone e merci in casi singoli o di carattere generale
- Sciopero
- Eruzioni vulcaniche
- Terremoti
- Frane
- Scoscendimenti
- Valanghe
- Temporalità
- Cicloni
- Inondazioni
- Piene
- Fissione nucleare o altri casi di forza maggiore

Europ Assistance non risponde di cattiva qualità o ritardi nelle prestazioni di assistenza dovuti all'assenza o alla consegna tardiva di documenti necessari (ad es. licenza di circolazione).

71. Cumulo di assicurazioni

Se per un sinistro riceve già denaro da un altro contratto di assicurazione, Europ Assistance paga l'integrazione. In altre parole, se i costi sono risultati maggiori di quanto le è stato pagato dall'altro contratto di assicurazione, da Europ Assistance riceve l'importo residuo.